



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

SEDE DI BOLOGNA

Decreto n. 24

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 98 del 2 aprile 2020 con cui il sottoscritto Presidente di TAR è stato immesso nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sede di Bologna;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID", e specificatamente l'art. 84;

Visti i DDPPCCMM 1 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 nonché il DPCM 22 marzo 2020;

Visto il d.l. 25 marzo 2020 n. 19;

Visti i decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 41 del 18 marzo 2020, nn. 43 e 44 del 20 marzo 2020, n. 45 del 21 marzo 2020 e n. 48 del 24 marzo 2020;

Viste le note del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 6217 del 13 marzo 2020 e prot. n. 6557 del 20 marzo 2020;

Visto il provvedimento del Segretario Generale di questo TAR prot. n. 369 del 25 marzo 2020 con cui si dispone la interdizione dell'accesso del pubblico agli uffici del TAR Emilia Romagna per il periodo che va dal 26 marzo 2020 al 3 aprile 2020 (incluso);

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 6755 del 27 marzo 2020 avente ad oggetto: "misure emergenziali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19. Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19";

Visto il DPCM 1 aprile 2020;

Sentiti l'Ufficio del capo di gabinetto della Regione Emilia Romagna quale Dirigente unità di crisi COVID-19 e il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

Considerato che si rende necessario l'esercizio dei poteri affidati al Presidente del TAR ai sensi dell'art. 84 commi 3 e 4 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e che occorre dare attuazione alle misure normativamente previste in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica in questione;

Visto il decreto presidenziale n. 21 del 3/4/2020 che ha disposto la sospensione del presidio con interdizione dell'accesso agli uffici del TAR fino al 14 aprile 2020 (incluso)

Visto il d.l. n. 23 dell'8/4/2020 (c.d.decreto "Liquidità");

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/4/2020 avente ad oggetto: “ ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID- 19”

Visto il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato su GURI dell'11 aprile 2020 adottato in tema di misure urgenti per fronteggiare emergenza sanitaria da COVID- 19 applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 3 maggio 2020 (incluso)

DECRETA

Art. 1

E' disposta la proroga della sospensione del presidio con interdizione dell'accesso agli uffici del TAR già adottata con il precedente decreto n. 21/2020, a decorrere dal 16 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 (incluso) Il Segretario Generale avrà cura di assicurare tutte le misure organizzative necessarie per l'applicazione al personale dipendente delle modalità di lavoro agile nella massima estensione possibile.

ART. 2

Resta ferma la possibilità di inviare richieste urgenti agli indirizzi di posta elettronica: PEC segrprotocolloamm@ga-cert.it, URP r.ranon@giustizia-amministrativa.it, nonché per le attività di accettazione ricorsi, per la prima sezione r.ranon@giustizia-amministrativa.it e per la seconda sezione l.berenga@giustizia-amministrativa.it. La continuità dei servizi essenziali è altresì garantita mediante deviazione dai numeri interni dell'ufficio (051/4293112 per Contributo unificato e II Sezione e 051/4293121 per URP e I Sezione) sulle utenze mobili del personale individuato dal Segretario Generale nonché diverso indirizzo di consegna della corrispondenza in arrivo.

ART. 3

Il Segretario Generale del TAR è incaricato dell'esecuzione del presente.

ART.4

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto ai magistrati del TAR, al personale amministrativo, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al Presidente della Regione Emilia Romagna, all'Unità di Crisi Covid-19 c/o Regione Emilia Romagna.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione nei locali dell'Ufficio nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa, sezione di Bologna.

Bologna/Caserta, li 14 aprile 2020

Il Presidente
(Dott. Andrea MIGLIOZZI)
MIGLIOZZI
ANDREA
14.04.2020
12:11:08 UTC





**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
PER L'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA**

Decreto n.25

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale n. 24 del 14 aprile 2020 con cui si è disposto la sospensione del presidio con interdizione di accesso agli uffici del TAR di Bologna a decorrere dal 16 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 (incluso) ;

Ritenuto di integrare il suindicato provvedimento dando atto di aver sentito in data odierna in ordine alla adozione della suddetta misura il responsabile dell'Unità COVID- 19 della Regione Emilia Romagna , nella persona del dottor Andrea Orlando e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna nella persona dell'avv. Elisabetta d'Errico;

Ritenuto di dare atto che resta ferma ogni restante parte del decreto n. 24/2020

Dispone

Art. 1

Il decreto presidenziale n. 24 del 14 aprile 2020 è integrato nei sensi di cui in narrativa . Resta ferma la restante parte del suindicato decreto n. 24/2020 .

La Segreteria generale è incaricata di dare esecuzione al presente decreto e di curarne la diffusione e comunicazione con le stesse modalità e agli stessi destinatari già indicati nel decreto oggetto di integrazione

Bologna/ Caserta lì 16 aprile 2020

Il Presidente

(Dott. Andrea MIGLIOZZI)



MIGLIOZZI
ANDREA
16.04.2020
09:23:35 UTC